

DIREZIONE DIDATTICA

"V CIRCOLO"

C.so XXV Aprile, 151 – 14100 Asti

Tel. 0141/214133 – Fax. 0141/211487



***Istituzione Scolastica
PIANO SCUOLA 2021
pubblicato il 5 agosto 2021 e approvato
con decreto del MIUR
n. 257 del 6 agosto 2021
PROTOCOLLO D'INTESA PER
GARANTIRE L'AVVIO
DELL'ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI
SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID-19
(ANNO SCOLASTICO
2021/2022)
Rif. pareri espressi dal CTS nel
verbale n. 34 del 12 luglio 2021
e nel verbale n. 39 del 5 agosto
2021
Integrazione del DVR
e individuazione delle relative misure di
prevenzione e protezione***

1° settembre 2021

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 il dirigente scolastico ha applicate le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute e il CTS a livello nazionale, nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Viene attuato quanto segue:

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
0. Premessa					
L'istituto scolastico dà attuazione ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;	Redazione del presente documento.	X			
Il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del virus, informa attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;	Redazione di comunicazione diffusa a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni	X			allegato
Il dirigente scolastico ha previsto la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;	Formazione/aggiornamento di 1 ora	x			
L'istituto ha provveduto a integrare e aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;	Modulistica predisposta	X			allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Il Dirigente scolastico ha posto l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.	Modulistica predisposta	X			allegato
Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;	Informazione trasmessa a tutto il personale	X			allegato
Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.	Informativa, cartellonistica e compilazione registro di entrata con sottoscrizione della presa visione delle disposizione, oltre a pubblicazione di tutte le indicazioni/disposizioni sul sito ufficiale dell'Istituzione Scolastica	X			Allegato
<i>00. In particolare, le informazioni riguardano</i>					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<ul style="list-style-type: none"> + L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; + Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; + L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 	Redazione di comunicazione diffusa a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni	X			allegato
1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita					
Il Dirigente scolastico, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione e informazione comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.	Predisposizione di opportuna cartellonistica a terra e a parete e avvisi apposti in vari punti degli edifici scolastici, specie in prossimità degli accessi e negli atri.	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, si provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.	Le operazioni di entrata e di uscita sono state predisposte in modo da evitare incroci tra i flussi di persone	X			
Il Dirigente scolastico disciplina le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.	Riferimenti: verbali del consiglio di istituto/circolo e integrazioni al regolamento di istituto.	X			allegato
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.	Informazione contenuta nel disciplinare di cui sopra	X			allegato
Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno.	I visitatori dovranno entrare previo appuntamento in modo tale da non creare assembramenti nelle aree di attesa. Essi dovranno registrarsi all'ingresso apponendo la propria firma a dichiarazione di presa visione delle disposizioni prese dal Dirigente scolastico ai fini del contenimento della diffusione di covid-19	X			allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Il disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente, è ispirato ai seguenti criteri di massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> + ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; + limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; + regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; + differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; + predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; + pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; + accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. 	Redazione del disciplinare	X			Allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature					
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sono assicurate attraverso un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.	Piano di pulizia (cronoprogramma già attuato nel corso dell'a.s. 2020/2021) Registro delle pulizie già predisposto per dell'a.s. 2020/2021	X			allegati
Nel piano di pulizia sono inclusi: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - le aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico e ludico; - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).	Piano di pulizia (cronoprogramma già attuato nel corso dell'a.s. 2020/2021) Registro delle pulizie già predisposto per dell'a.s. 2020/2021 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche (Istruzioni per l'uso - 2020 Inail- isbn 978-88-7484-642-9)	X			allegati
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, sarà necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.	Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020	X			allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Il dirigente scolastico provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 oltre al rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; ✚ utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; ✚ garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. ✚ I servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; ✚ sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. <p>In allegato rapporto ISS COVID 19 n. 12/2021</p>	<p>Piano di pulizia (cronoprogramma)</p> <p>Registro delle pulizie</p> <p>Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021</p> <p>Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020</p> <p>Documento CTS del 28/05/20 (allegato 1)</p>	X			allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale					
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.	Cartellonistica e avvisi appesi in punti strategici e facilmente visibili. Mascherine chirurgiche consegnate quotidianamente a personale e allievi	X			
I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.	Aggiornamento DVR per uso DPI Documenti CTS	X			allegati
<p>Studenti</p> <p>A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che <i>"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"</i>.</p> <p>Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.</p>		X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Personale della scuola Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.</p>					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).</p> <p>Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.</p>	<p>Il dirigente scolastico valuta caso per caso e definisce tipologia e modalità di utilizzo specifiche dei dpi distribuiti al personale.</p>	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Il Dirigente scolastico indica la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>Il Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti ha elaborato “Il Rapporto Istituto Superiore di Sanità - COVID-19 n. 3/2020 aggiornato al 14 marzo 2020 dal titolo “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2”.</p> <p>Il Dirigente scolastico, salvo successive disposizioni normative, ritiene che, a oggi, le condizioni all’interno dei plessi scolastici non siano tali da dover gestire lo smaltimento dei DPI (così come della carta asciugamani e dei fazzoletti) come rifiuto speciale pertanto, in attesa di indicazioni legislative, si considerano rifiuti equiparabili a quelli urbani da conferire nel bidone del rifiuto indifferenziato.</p> <p>Nell’istituto scolastico vengono mantenute le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.</p> <p>A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, sono smaltiti nei rifiuti indifferenziati.</p> <p>Inoltre, sono utilizzati due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.</p> <p>I sacchetti vengono chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e sono smaltiti come da procedure già in vigore appositi cassonetti.</p> <p>Si rimanda alle indicazioni emanate a cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” del 20 maggio 2020.</p>	X			






Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento					
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.	Si confermano tutte le disposizioni attuate nell'anno scolastico 2020/2021.	X			
Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è attuata una didattica a gruppi stabili.	Si confermano tutte le disposizioni attuate nell'anno scolastico 2020/2021.	X			
5. Disposizioni relative alla organizzazione dell'attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e dei percorsi di istruzione degli adulti					
Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021.	Se del caso				
Attività convittuale, semiconvittuale	Non applicabile				

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)</p> <p>Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.</p>	Riferimenti alle convenzioni PCTO	X			allegato
<p>Percorsi di istruzione degli adulti</p> <p>Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.</p>	Ove pertinente: in attesa di disposizioni ministeriali				
6. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni					
L’accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.	Il Dirigente scolastico dispone che negli spazi comuni il personale e gli allievi sostino lo stretto necessario, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.	Il Dirigente scolastico dispone che le aule insegnanti siano utilizzabili solo indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra i presenti. Definisce il numero massimo di presenti individuando a priori le postazioni utilizzabili da seduti e indicando fuori dalla porta il numero massimo di presenti contemporaneamente	X			
Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e sono predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)	Il Dirigente scolastico dispone che la mensa venga utilizzata da un numero massimo di allievi che consenta ai tavoli il distanziamento di almeno un metro tra le loro rime buccali, garantendo, ove possibile, il distanziamento di 2 metri dal tavolo degli insegnanti in vigilanza che, tra di loro dovranno mantenere il distanziamento di almeno un metro. Definisce anche il numero massimo di presenti individuando a priori le postazioni utilizzabili da seduti e indicando fuori dalla porta il numero massimo di presenti contemporaneamente	X			
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.	Riferimento contratto di somministrazione stipulato con ditta di fornitura del servizio mensa	X			allegato

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.					
7. Disposizioni relative all'aerazione degli spazi					
Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM ₁₀ , odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO ₂ , di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.	Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.				

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Rif. Rapporto ISS COVID 19 n. 11/2021</p> <p>Nelle aule scolastiche caratterizzate da una eterogeneità strutturale, di gestione e controllo, tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre, di eventuali balconi e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo, come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo l'ingresso di "aria fresca". Questa misura può raggiungere la massima efficienza se le finestre, i balconi e le porte si trovano su entrambi i lati dell'aula (ventilazione incrociata). Portare più "aria fresca" esterna in un'aula permette di diluire e ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM₁₀, odori, batteri, virus, allergeni, ecc.), di CO₂, di umidità relativa, e, contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale. Nelle giornate con avverse condizioni meteorologiche è possibile rimodulare la frequenza e i periodi di apertura delle ante di finestre, di balconi e delle porte (che per compensare devono essere più frequenti e per periodi più lunghi) al fine di garantire il fondamentale l'ingresso di "aria fresca esterna" e limitare l'impatto delle condizioni meteo esterne. In relazione a questo tipo di ambienti, si ricorda che nel Rapporto ISTISAN 20/3 <i>Qualità dell'aria indoor negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici</i> (17), si segnalava la necessità di una maggiore attenzione al miglioramento dei ricambi dell'aria e della ventilazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurarsi che l'apertura delle finestre e dei balconi non rappresenti un rischio per la sicurezza o l'incolumità delle persone. 					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Rif. Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale Per l'Emilia Romagna del 09/08/2020: ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. L'adeguata areazione naturale dei locali scolastici.</p>	<p>Il tempo necessario a cambiare l'aria in una stanza dipende:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalla forma della finestra, quelle a battente consentono un ricambio più veloce rispetto alle finestre a ribalta; dalla stagione, in inverno la differenza di temperatura tra interno ed esterno riduce il tempo necessario; dalla presenza di vento, che favorisce il ricambio dell'aria, dalla corrente d'aria che si riesce a creare nella stanza aprendo porte e finestre contemporaneamente. <p>Indicativamente :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Apertura a battente senza corrente d'aria Inverno 4-6 minuti Estate 25-30 minuti</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Apertura a ribalta con corrente d'aria Inverno 4-6 minuti Estate 25-30 minuti</p>  </div> </div> <p>Apertura a ribalta con corrente d'aria Inverno 2-4 minuti Estate 12-20 minuti</p>  <p>Apertura a ribalta senza corrente d'aria Inverno 30-75 minuti Estate 3-4 ore</p>  <p><small>Immagine IBN – Institut für Oublogie+Ökologie Neubuerm</small></p>				
					

8. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.	Se del caso				
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.	Se del caso				
Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).	Se del caso				
9. supporto psicologico, pedagogico-educativo					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.</p> <p>Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.</p>					
<p>A tale scopo si suggerisce:</p> <p>1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;</p> <p>2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.</p>					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.					
10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico					
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 <i>"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."</i>	Il dirigente scolastico individua, in ogni plesso uno o più locali, possibilmente vicini a un'uscita, che verranno adibiti all'eventuale isolamento della persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.				

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 <i>“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.</i>	Il Dirigente scolastico, in caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, provvede affinché la persona interessata venga immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.	X			
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto <i>“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.</i> Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020.	Il Dirigente scolastico, a partire dal 14/09/2020 applica le disposizioni definite in <i>“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Rapporto 58 - Istituto Superiore di Sanità - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto -Versione del 21 agosto 2020”</i> di seguito riportate oltre alle indicazioni della circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.	X			
11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.	Interpellare il medico competente				
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.	Articolo 41 del D.Lgs. 81/200: Sorveglianza sanitaria (1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi)	X			allegato
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008; b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzicare più istituti scolastici; c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.	Interpellare il medico competente	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata	Valutazione dei singoli casi	X			
12. Costituzione di una commissione					
Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico ha costituito una commissione, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.	La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, è composta da..... La commissione si occupa dell'applicazione delle regole precauzionali di contenimento del covid-19 e dell'auto-verifica di quanto posto in essere e della sua rispondenza alle esigenze di tutela e di efficacia degli interventi delineati.	X			allegato
13. Disposizioni finali					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>GliUSR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali. Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.</p>	<p>Si rinnovano le stesse modalità dell'a.s. 2020/2021</p>				
14. Durata del protocollo					
<p>Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.</p>					

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
(21G00125)
(GU n.187 del 6-8-2021)
Vigente al: 7-8-2021
Nota MIUR 1237 del 13/08/2021

1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021

Il decreto-legge n. 111/2021 definisce *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*.

L'articolo 1, comma 1, precisa che dette *“Misure urgenti”* sono rivolte *“... (ai) servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ... (e all') attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ...”*.

Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in *“tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”*.

In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.

2) Attività educativa e scolastica “in presenza”

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge *“... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”* dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla *“scuola in presenza”*.

Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, *“esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”* possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.

La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all'eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Impregiudicata, comunque, la possibilità di *“svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”* (articolo 1, comma 4).

3) Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", cui si fa rimando. L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

3a) L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020).

Non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".

Il CTS che in proposito precisa "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

4) La "certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1...”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Allo stato non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ).

Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO - Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento)

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO - Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008)

La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Fonte: www.gdpd.it/temi/coronavirus/faq

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".

La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689." Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione "generale" che pone la contestazione della sanzione in capo "agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia.

Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra.

Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

**ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022**
Registro Decreti R. 0000257 del 26.08.2021

contenente

PIANO SCUOLA 2020-2021
**DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E
FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE**

1. Indicazioni aggiornate per l'a.s. 2021/2022

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<i>L'essenziale valore formativo della didattica in presenza</i>					
Il CTS (verbale n. 34) evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza, ritenuto dal CTS " <i>momento imprescindibile e indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni</i> ".	Redazione del presente documento che prevede le misure atte all'applicazione dei principi cardine.	X			
<i>La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione</i>					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni.</p> <p>Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che <i>“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”</i>.</p> <p>La comunità scolastica deve operare per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili.</p> <p>Le istituzioni scolastiche continuano pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2020-2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie.</p>	<p>Redazione del presente documento che prevede le misure atte all’applicazione dei principi cardine.</p>	X			
Misure di contenimento del contagio					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico, implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme ad altre misure di prevenzione.</p> <p>Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense nei locali adibiti a tale uso, dove il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.</p> <p>Si raccomanda poi, la dov'è possibile, di osservare una distanza di 2 m nella zona interattiva della cattedra e tra insegnanti e studenti.</p> <p>Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, <i>“cui assolutamente necessario dare priorità”</i>, il CTS precisa che <i>“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”</i>.</p>	MISURE ATTUATE	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal il dottore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.	MISURE ATTUATE	X			
I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane <i>“raccomandata una didattica gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'anno scolastico 2020-2021”</i> .	MISURE ATTUATE	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente la sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato ho utilizzato la struttura, - non è necessario sia effettuata da ditta esterna, - non è necessario sia accompagnata da attestazione certificazione di sanificazione straordinaria, - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 	MISURE ATTUATE	X			
<i>Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati</i>					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o <i>screening</i> preliminare all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.</p> <p>In merito si evidenzia che l'estratto del verbale numero 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso <i>“che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Sars-Cov.2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate dalle circolari del ministero della salute”</i>.</p>	MISURE ATTUATE	X			
Somministrazione dei pasti					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli spazi destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori.</p> <p>La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.</p> <p>Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla ricezione, nonché igienizzazione personale.</p> <p>Si suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico ridurre l'affollamento dei locali.</p>	MISURE ATTUATE	X			
<i>Cura degli ambienti</i>					
<p>Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.</p> <p>È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di lavoro di permanenza tenendo conto delle dimensioni della ricchezza di ambienti e spazi, dal numero di solito presenti identificare eventuali ambienti stati scarsamente ventilati.</p> <p>Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatore di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati nelle istituzioni scolastiche.</p>	MISURE ATTUATE	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Educazione fisica e palestre					
<p>Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.</p> <p>Per le stesse attività da svolgere al chiuso, nel raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.</p> <p>In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiata le attività individuali in zona gialla e arancione, si di attività unica vecchie di tipo individuale.</p>	MISURE ATTUATE	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Come già previsto nel precedente anno scolastico 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola per la realizzazione di attività didattiche.</p> <p>Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero da sopraggiungere in corso d'anno, il CTS ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.</p> <p>In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività di soggetti esterni almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.</p>	Riferimento accordi con gli enti locali	X			
Referente covid					
Richiamato il Rapporto covid ISS n 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del referente covid, quale leva per favorire i raccordi <i>ad intra</i> e <i>ad extra</i> .	MISURA ATTUATA	X			
Potenziamento organico docenti e ATA					
Secondo disponibilità ministeriali					
Interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
È confermato, per l'anno scolastico 2021/2022, il fondo per l'emergenza epidemiologica da covid-19, destinato tra l'altro interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro dotazioni, per garantire l'agibilità e recuperare ulteriori spazi per la didattica in presenza.	Ove applicabile	X			
Governance territoriale e trasporti					
Secondo disposizioni tavolo di coordinamento		X			
Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR					
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizione di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. Si raccomanda altresì, ove non già avvenuto, il puntuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia sicurezza sul lavoro di competenza del dirigente scolastico, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	MISURE ATTUATE				

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<i>Il piano estate per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022</i>					
Potenziamento competenze e altre attività educative – III fase		X			

2. Indicazioni di continuità con lo scorso anno scolastico

Il piano scuola 2021 2022 non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente piano scuola 2020/2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche piccole durative, informative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, approvato con decreto del ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, numero 39.

Si richiamano di seguito alcuni dei temi del precedente piano che continuano a trovare conferma nel divenire attuale della pandemia che pertanto permangono validi anche se per la pianificazione di questo nuovo anno scolastico.

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Valorizzare la flessibilità derivante dal autonomia delle istituzioni scolastiche					
Sulla base delle situazioni concrete, quali spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie del territorio, l'organizzazione dei trasporti, resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dalla autonomia.	MISURA ATTUATA	X			
Tra sussidiarietà il corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali					
Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in attuazione del principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, enti locali, istituzione, terzo settore scuole è auspicabile continuo a sottoscrivere specifici accordi e Patti educativi di comunità, attuando con ciò i principi fondamentali della costituzione.	MISURA ATTUATA	X			
È altresì indispensabile proseguire la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del patto educativo di corresponsabilità che ciascuna scuola è chiamata a predisporre.	MISURA ATTUATA	X			
Disabilità e inclusione scolastica					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili di intesa con le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.</p> <p>Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare accomodamenti ragionevoli, coerenti con le seguenti indicazioni del del CTS: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.</p> <p>Confermata pure l'attenzione alle necessità degli studenti con patologie gravi e immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie e tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.</p>	MISURA ATTUATA	X			
La formazione del personale scolastico					

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
Occorre continuare a organizzare attività di formazione per il personale docente ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici	MISURA ATTUATA	X			
Ulteriori punti di attenzione con relativi all'andamento dell'epidemia					
In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre ed alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso covid-19, sospetto o confermato.	MISURA ATTUATA	X			
Durante l'ingresso e l'uscita, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Le istituzioni scolastiche potranno vestire, riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli enti locali. L'individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo.	MISURA ATTUATA	X			
A tali fini, la legge 11 gennaio 1996, numero 23, all'articolo 3, prevede che competono agli enti locali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese varie d'ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche,	Accordi e convenzioni con gli enti locali	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
telefoniche, per la provvista dell'acqua del gas, per il riscaldamento e relativi impianti. Resta ferma la competenza degli enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS sopra riportate - e la necessità che negli accordi con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia profonda igienizzazione non in carico il personale della scuola, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime.					
Linee metodologiche per l'infanzia					
Per le scuole dell'infanzia statali si trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS. Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte dell'educatore del personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l'accesso quotidiano, per l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione degli ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. L'organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni.	MISURA ATTUATA	X			
Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.	MISURE ATTUATE	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di 6 anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi</p> <p>Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilità dei gruppi - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili dovranno essere riconvertiti spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. <p>Si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la merenda e vanno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo di bambini; - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con l'utilizzo anche in tempi alternati da parte di gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. <p>Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale aperta, programmata e concordata con i genitori, così come per le fasce di uscita.</p>					
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portarti da casa e	MISURA ATTUATA	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
<p>frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia.</p> <p>Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con l'eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.</p>					
<p>Per le parti non aggiornate dal presente piano, per i servizi educativi da 0 a 6 anni in presenza trova conferma il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell'attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020 n 80, compresi gli aspetti organizzativi definiti per il pre e post scuola.</p>	MISURA ATTUATA	X			
Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado					
<p>Indicazioni per l'attività nei laboratori.</p> <p>Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente approfonditamente igienizzato, tra un gruppo classe e l'altro.</p> <p>In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.</p>	MISURA ATTUATA	X			
<p>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)</p> <p>Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle</p>	MISURA ATTUATA	X			

Indicazione	Azione effettuata/misura applicata dal Dirigente scolastico	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono ormai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedono a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.					
Partecipazione studentesca Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per l'assemblea e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico delle misure anti contagio	MISURA ATTUATA	X			
Viaggi d'istruzione uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione, nel medesimo quello del bianco. Lo svolgimento di detta attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme dei protocolli che disciplinano gli specifici settori esempio visita ai musei, uso dei mezzi di trasporto, eccetera nonché di quelle sanitarie usuali.	MISURA ATTUATA	X			